

Legge 21 marzo 1953, n. 161

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
(Pubblicata nella G.U. 1° aprile 1953, n. 76)

1. ¹

2. [La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti]².

Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655

3. Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione³.

Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore⁴; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.

4. Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

5. [Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale è istituita una tassa fissa di lire 3.000⁵, indipendente da quella normale di bollo.

La tassa è introitata dall'Ufficio del registro e la relativa quietanza è depositata con l'atto introduttivo del giudizio.

Non è richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra.

¹ Ha sostituito l'art. 24, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

² Comma abrogato dall'art. 12, L. 6 agosto 1984, n. 425, riportata alla voce Ordinamento giudiziario

³ La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 173 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre argomenti nuovi o diversi, con ordinanza 11-20 dicembre 1996, n. 406 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale

⁴ Vedi, anche, gli artt. 86, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e 114, L. 10 agosto 1950, n. 648, riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra

⁵ L'importo della tassa, originariamente di lire 2.000, è stato così elevato in virtù dell'art. 5, L. 25 aprile 1957, n. 283, recante norme sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge^{6]}⁷.

6. Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti.

7. [Presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza. La Commissione è nominata, ogni anno, con decreto del Presidente della Corte dei conti ed è composta:

1) di un consigliere della Corte che la presiede;

2) di un referendario della Corte;

3) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario⁸.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti⁹.

8. Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'Istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

9. I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

10-14. ¹⁰

15. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1976, n. 103 (Gazz. Uff. 12 maggio 1976, n. 125) ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 5 della L. 21 marzo 1953, n. 161: "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" (così come modificato con l'art. 5 della L. 25 aprile 1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione del pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161; ha dichiarato, altresì, in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dello stesso art. 5, terzo comma, della L. 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari

⁷ Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 257 e 258 del citato D.P.R. n. 115 del 2002

⁸ Qualifica soppressa per effetto dell'art. 10, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, Ora deve intendersi referendario

⁹ Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto

¹⁰ Abrogati dall'art. 42, L. 20 dicembre 1961, n. 1345,

16. I posti di consigliere disponibili alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

17. Gli aiuti referendari¹¹ in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404¹².

Fino a che tutti gli aiuti referendari non siano promossi vice referentari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore¹³.

18. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264¹⁴, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

19. Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabelle A e B ¹⁵

¹¹ La qualifica di aiuto referendario è stata soppressa per effetto dell'art. 10 della presente legge

¹² Recava norme per l'applicazione del R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856, relativo al riassetto dei servizi della Corte dei conti

¹³ La qualifica di vice-referendario è stata soppressa per effetto dell'art. 10, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

¹⁴ Recte «12 ottobre 1933, n. 1364».

¹⁵ Si omettono le tabelle A e B contenenti, rispettivamente, il ruolo della Magistratura per i servizi normali della Corte ed il ruolo della magistratura per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato, perché sostituite dalle tabelle B e C allegate alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345